

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 12 OTTOBRE 1974

Si pubblica d'ordinario
ogni 15 giorni

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1974, n. 51.

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine: importo massimo della spesa ammissibile al contributo regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

il visto del Commissario del Governo si intende

avvosto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44 — I comma — dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 2.

Art. 1

La misura massima dell'importo suscettibile di essere assistito con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, mediante il conferimento della Regione al fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge 7 agosto 1971, n. 685, è fissato in lire 30 milioni per ciascuna impresa avente diritto.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 ottobre 1974

Tomelleri